

**COMUNE DI GAVORRANO**  
**PROVINCA DI GROSSETO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA  
TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI**

**Adottato con deliberazione C.C. N.80 del 30/06/94**

## **ART. 1**

### **Istituzione del tributo**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni dei criteri contenuti nel presente regolamento.

## **ART. 2**

### **Servizio di nettezza urbana**

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/93. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa: zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, interruzione del servizio ecc.

## **ART. 3**

### **Contenuto del regolamento**

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto e smaltimento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nel Decreto Lgs. 15/11/93 n. 507 e nel D.P.R. 10.9.82 n. 915, che prevalgono rispetto alle presenti disposizioni, di contrasto.

## **ART. 4**

### **Presupposto della tassa**

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nei modi previsti dagli articoli 58 e 59 del Decreto Lgs. 507/93.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

## **ART. 5**

### **Esclusione della tassa**

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità

Presentano tali caratteristiche:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura ( senza lavorazione ), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze ( gas, acqua, luce ) ;

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2) Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie ( esclusi i locali adibiti ad uffici, mense,

spogliatoi e servizi )nella misura del 90%. La detassazione viene accordata solo su richiesta dell'interessato che ha l'obbligo di dimostrare, previa documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

## **ART. 6**

### **Soggetti passivi della tassa**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto della tassa ( art. 62 D. Lgs. 507/93 ) . In ordine al principio di solidarietà sancito nell'articolo 63 suddetto decreto,detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso.

## **ART. 7**

### **Commisurazione della tassa**

1) La tassa del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93 è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2) La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## **ART. 8**

### **Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio**

1) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è attuato il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni assimilati.

2) La tassa è comunque dovuta nella misura del 30% nelle zone situate fuori dall'area di raccolta, fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti situati nelle zone suddette sono tenute a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei punti di raccolta più vicini. ( Art. 9 D.P.R. 10/9/82 n. 915 ).

3) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, qualora si protragga il mancato svolgimento del servizio, determinando una situazione di danno o pericolo per le persone e l'ambiente ( riconosciuta dalla competente autorità sanitaria ) l'utente può provvedere a sue spese con diritto allo sgravio o restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, previa richiesta documentata, Art. 59 comma 6 D. Lgs 507/93 ).

## **ART. 9**

### **Parti comuni del condominio**

Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 1117 comma 1 e 3 del codice civile.

Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupati degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 507/93, aumenta la superficie di ciascun alloggio di una quota, secondo il seguente prospetto:

aumento del 4%	agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini
aumento del 8%	agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
aumento del 10%	agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini

## **ART. 10**

### **Classificazione di locali ed aree**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 D.Lgs. 507/93 i locali e le aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria si suddividono nelle seguenti categorie:

a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività culturali, politiche e religiose, sale cinematografiche, teatrali, scuole pubbliche e private, palestre, depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;

b) complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo - turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati;

c) locali ed aree ad uso abitazione per nuclei familiari, collettività e convivenze quali convitti collegi, caserme, ospedali, case di cura e di riposo, esercizi alberghieri;

d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b) , e) , f) , quali banche, uffici pubblici, studi professionali, artistici, fotografici, assicurazioni, circoli sportivi e ricreativi;

e) locali ed aree per attività di produzione artigianale, industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non assimilabili agli urbani;

f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

## **ART. 11**

### **Esenzioni**

1) Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione nonché ad uso ricreativo;

b) gli stabili ed uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici;

c) coloro che risultino nella condizione di indigenza così come prevista dal regolamento comunale approvato con delibera C/C n. 59 del 23/06/94.

## **ART. 12**

### **Tariffe per particolari condizioni d'uso**

1) Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2) Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali assoggettabili a tassa.

3) La tariffa unitaria è ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

a) abitazione con unico occupante: 30%;

b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando

l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte Comune: 20%;

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente ( non superiore a sei mesi all'anno ) risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 30%;

d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b, risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale 30%;

e) agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale: 10%;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 507/93: 30%.

4) Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai comuni precedenti, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento dell'effettiva sussistenza delle condizioni suddette.

## **ART. 13**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente o non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

2) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%;

3) L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale, senza compilazione del suddetto modulo.

4) In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione interessi e accessori.

5) Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## **ART. 14**

### **Denunce**

- 1) I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, e ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia è redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le variazioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione.
- 3) Le denunce originaria o di variazione deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome , luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data d' inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la data in cui viene presentata la denuncia.
- 4) La denuncia è sottoscritta e presentatala da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale;
- 5) L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.



## **ART. 15**

### **Decorrenza della tassa**

- 1) La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
- 4) In caso in cui mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

## **ART. 16**

### **Funzionario responsabile**

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 15/11/ 1993 n. 507 la Giunta Municipale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa, nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale.

## **ART. 17**

### **Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali**

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abilità o abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

## **ART. 18**

### **Accertamento e riscossione**

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e 72 del D.Lgs. 507/93.

## **ART. 19**

### **Mezzi di controllo**

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

## **ART. 20**

### **Sanzioni**

Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, saranno punite con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, da determinare in base alla gravità della violazione e all'importo dell'imposta evasa.

## **ART. 21**

### **Entrata in vigore**

Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli che hanno decorrenza dal 1<sup>^</sup> gennaio 1995.

